



DECERTIFICAZIONE E P.A. LA REGOLA E LE ECCEZIONI

32° Convegno Nazionale Anusca 2012

Romano Minardi

La decertificazione

Art. 40 d.p.r. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012):
Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti **sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. *Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.***

La decertificazione

Art. 40 d.p.r. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011:

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la **dicitura**: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»*


La decertificazione

Art. 40 d.p.r. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011:

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la **dicitura**: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»*

Interpretazione dell'art. 40 commi 01 e 02 del DPR n. 445

Una norma così chiara



non va interpretata

va semplicemente APPLICATA!

Non è una novità... ...ma una vecchia storia!

Art. 18, comma 2, della legge n. 241/90:

2. “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Le “presunte” eccezioni alla regola

Possiamo dividerle in 5 (o 6...) categorie

□ Certificati che riportano una diversa dicitura (teoria della “fantasia”)

□ Certificati che vengono presentati ad amministrazioni che NON sono pubbliche amministrazioni (teoria della “sottile distinzione”)

□ Certificati che “non sono certificati” (teoria “negazionista”)

Le “presunte” eccezioni alla regola

Possiamo dividerle in 5 (o 6...) categorie

- Certificati presentati in procedimenti speciali (teoria della “specialità”)
- Certificati sottratti, per legge, all'applicazione dell'art. 40 commi 01 e 02, del DPR n. 445 (teoria della “legalità”... di gran lunga la più seria!!!)
- Certificati elettorali (teoria della “sovranità assoluta”)

Le “presunte” eccezioni alla regola

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- RILASCIA CERTIFICATI AI PRIVATI con l'apposita dicitura prevista dall'art. 40 comma 02
- CONFERMA ALLE PA/AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI I DATI AUTOCERTIFICATI DAL PRIVATO O CHE COMUNQUE OCCORRE VERIFICARE
- La p.a. può anche usare i certificati, **ma con altra dicitura: «Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio»** (soluzione, peraltro controversa, suggerita dalla Funzione pubblica tramite “FAQ”)

Le “presunte” eccezioni alla regola

CERTIFICATI RILASCIATI PER L'ESTERO

Circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 5/2012 del 23.5. 2012:

“...la regola del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano”

Al posto della dicitura prevista dall'art. 40, comma 02 del d.P.R. n. 445 del 2000, per evitare che il certificato da produrre all'estero venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana, e sia quindi nullo, deve essere apposta la seguente dicitura:

“Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero”

Le “presunte” eccezioni alla regola

**CERTIFICATI DA DEPOSITARE NEI
FASCICOLI DELLE CAUSE GIUDIZIARIE**

**Circolare del Ministro della Funzione pubblica n.
5/2012 del 23.5. 2012:**

Gli Uffici giudiziari non sono annoverabili fra le Pubbliche amministrazioni quando esercitano attività giurisdizionale

Come già avevano osservato alcuni Presidenti di Tribunale, i certificati possono essere validamente presentati, anche da privati, ad un ufficio giudiziario, per l'esercizio di attività giurisdizionale, anche se vi sia stata apposta la dicitura dell'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445/2000.

Le “presunte” eccezioni alla regola


CERTIFICATI DA PRODURRE AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

**Art. 6, comma 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in
legge 26 aprile 2012, n. 44**

“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica N. 445 del 2000 e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio”.

Le “presunte” eccezioni alla regola

CERTIFICATI VALIDI ANCHE PER PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, seppure con la dicitura prevista
dal comma 02 dell'art. 40



- Certificati presentati ad un ufficio giudiziario,
per l'esercizio di attività giurisdizionale
- Certificati destinati alla Conservatoria dei
registri immobiliari

Le “presunte” eccezioni alla regola

CITTADINI STRANIERI

La Prefettura e la Questura possono continuare a pretendere il certificato (richiesto d'ufficio o tramite l'interessato), ma solo **fino al primo gennaio 2013**)

Con il D.L. 9.2.2012, n. 5, conv. in legge 4.4.2012, n. 35, si dispone:

“All'art. 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” sono abrogate”

Le “presunte” eccezioni alla regola

II DURC


D.L. 9.2.2012, n. 5, conv. In legge 4.4.2012, n. 35 – art. 14, comma 6-bis:

“Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”.

Le “presunte” eccezioni alla regola

Per sottrarsi all'obbligo di legge inteso ad eliminare i certificati dai procedimenti di loro competenza, alcune PA si sono “inventate” la teoria della **“SPECIALITA”** ...

Ebbene, se proprio vogliamo metterla su questo piano, allora possiamo dire senza tema di smentita che...



Le “presunte” eccezioni alla regola

In materia di **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
non esiste norma più “speciale” del DPR n. 445/2000

In materia di **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**
non esiste norma più speciale della legge n. 241/1990
(art. 18)

La cosiddetta “specialità” di una norma è un alibi molto abusato dalla burocrazia italiana per sottrarsi all'obbligo di applicazione di norme che non piacciono

Le “presunte” eccezioni alla regola

CERTIFICATI RICHIESTI PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'Avvocatura dello Stato aveva scelto e teorizzato l'ipotesi della “specialità”

È stata smentita con una nota congiunta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno, del 12 aprile 2012 che, al punto 3. recita seccamente: “**Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000**” il motivo: **NON è un procedimento “speciale”**

Le “presunte” eccezioni alla regola

L'art. 44 del DPR n. 445 NON è una “norma speciale”, ma è una precisa disposizione di legge, peraltro contenuta nello stesso DPR che disciplina la documentazione e la semplificazione amministrativa

Molto prudentemente, il Ministero dell'interno si limita a fornire chiarimenti in merito alla acquisizione dei dati che rientrano nella procedura inerente ad un cambiamento di *status*

Restano in vigore, per legge, gli estratti dello stato civile, rigorosamente chiesti d'ufficio

Le “presunte” eccezioni alla regola

E... dulcis in fundo... I CERTIFICATI ELETTORALI

TEMA

Il servizio elettorale in Italia e il principio della semplificazione amministrativa previsto dalla legge n. 241 del 1990

SVOLGIMENTO

-
-
-
-

I certificati esistono ancora...

RILASCIO CERTIFICATI: NO AL RIFIUTO

Circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 5/2012 del 23.5. 2012:

“...è evidente che le Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000”

La speranza....

- L'ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione Residente)
- La creazione di una rete telematica che colleghi tutte le PA e i gestori di pubblici servizi



Costituiscono la vera speranza dell'effettivo superamento dei certificati e della loro eliminazione